



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 21

in data: 28.04.2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI TECNICHE, AMMINISTRATIVE E GESTIONALI DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE NEL DITRETTO DI PONENTE (VALLI TIDONE, LURETTA, TREBBIA).

L'anno **duemiladieci** addi **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente	8 - FRANCESCONI dott. LUIGI	Assente
2 - FORNASIER ROSSANA	Presente	9 - GAZZOLA CORINNE	Presente
3 - BADENCHINI PAOLO	Presente	10 - FRANCHINI dott. ENRICO	Presente
4 - BONELLI ALBERTO	Presente	11 - BERGONZI MARIA TERESA	Presente
5 - CIVARDI MARINELLA	Presente	12 - FERRI GUIDO	Presente
6 - BRAGA ALESSANDRO	Presente	13 - SILVA SABRINA	Presente
7 - FERRARI MARIA LUISA	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli**, in qualità di Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

Illustra il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del Sistema Integrato degli interventi e Servizi Sociali”, in particolare gli artt. 10 e 57 in cui si stabilisce che Comuni e Aziende USL individuino modelli organizzativi e gestionali per l’integrazione socio-sanitaria, e l’art. 29 che prevede come strumento della pianificazione sociale e socio-sanitaria a livello distrettuale il Piano di Zona, definendone analiticamente i contenuti e le modalità di approvazione;

Visto l’art. 51 della L.R. 27/2004 nel quale, nell’istituire il Fondo Regionale per la non autosufficienza, si individua l’Ufficio di Piano, costituito congiuntamente dai Comuni dell’ambito distrettuale e dall’Azienda USL, come la struttura tecnica competente per l’elaborazione del piano delle attività per la non autosufficienza e per il monitoraggio dell’equilibrio e dei risultati del fondo distrettuale per la non autosufficienza;

Vista la D.G.R. n. 1004/2007 “Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e D.G.R. 1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e lo sviluppo degli Uffici di Piano e in particolare, nel programma allegato A parte integrante “Programma finalizzato nuovi Uffici di Piano: funzione degli Uffici, requisiti istituzionali e organizzativi, procedure per la presentazione del programma e l’erogazione dei contributi”.

Vista la decisione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in merito alla ridefinizione degli ambiti distrettuali nel territorio provinciale dell’11 settembre 2007;

Visto il programma finalizzato “Nuovi Uffici di Piano” approvato dal nuovo Comitato di Distretto il 30 Ottobre 2007 e trasmesso in Regione tramite la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria il 12 novembre 2007;

Vista la D.G.R. n. 509/2007 “Fondo regionale per la non autosufficienza: Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007/2009” e in particolare, nel programma allegato parte integrante, il “Sistema di governo del FRNA” che contiene de definizione del “Nuovo” Ufficio di Piano come supporto tecnico e organizzativo al Comitato di Distretto e al Direttore di Distretto nella programmazione, gestione e monitoraggio del fondo distrettuale per la non autosufficienza;

Vista la D.G.R. n. 1206/2007 “Fondo regionale per la non autosufficienza. Indirizzi della deliberazione D.G.R. 509/2007” e in particolare nel programma allegato parte integrante “Indirizzi e criteri di gestione e rendicontazione del Fondo regionale per la non autosufficienza” che definisce le modalità dell’esercizio delle funzioni amministrative tecnico contabili della gestione del FRNA;

Ricordato che nella seduta del Comitato di Distretto di Ponente (Valli Tidone – Luretta – Trebbia) del 14 marzo 2008 è stato deciso di approvare uno schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni tecniche amministrative e gestionali di supporto alla pianificazione del “Distretto di Ponente”, che si compone di n. 17 articoli e degli allegati: Appendice A; Appendice B; Appendice C e appendice D successivamente approvato dai Consigli Comunali dei 23 Comuni della zona sociale del distretto di Ponente (Valtidone ValLuretta e Valtrebbia) relativa al solo anno 2008;

Preso atto che nella seduta del 12 febbraio 2009 il comitato di distretto di Ponente ha deciso di approvare analogo schema di convenzione, che tiene conto delle nuove direttive regionali e degli atti amministrativi precedenti, per l’esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali di supporto alla pianificazione nel Distretto di Ponente (Valli Tidone –Luretta – Trebbia), che si compone di 17 articoli e degli allegati A,B,e C per il triennio 2009-2011;

Aggiunto inoltre che, a seguito della decisione n° 5 assunta in data 10 luglio 2009 dal Comitato di distretto, tutti i Comuni del Distretto di Ponente hanno provveduto, attraverso appositi e singoli atti di Consiglio comunale, ad integrare la sopracitata Convenzione relativamente a quanto previsto dalla DGR 514/2009 in materia di Accreditamento, individuando nel comune capofila di Castel San Giovanni il soggetto istituzionalmente competente;

Reso noto che “ l’Unione dei Comuni Valle del Tidone “ ha inoltrato, in data 22 aprile, formale richiesta al Comune capofila di Castel San Giovanni di modifica della “Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni tecniche amministrative e gestionali di supporto alla pianificazione del “Distretto di Ponente” per il triennio 2009-2011, in quanto intende gestire, a far data dal 1° giugno 2010, le funzioni relative ai servizi sociali e alla programmazione socio-sanitaria in forma associata con la sola esclusione dei servizi rivolti ai minori;

Precisato che, nell’ambito di dette funzioni, risulta compresa la gestione dei rapporti tra l’Unione dei Comuni Valle del Tidone e l’Ufficio di Piano del Distretto di Ponente e alla conseguente collaborazione con detto Ufficio

anche ai fini della redazione del piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 51 della l.r. n. 27/2004;

Considerato che , conseguentemente a tale modifica di riassetto territoriale, occorre procedere a modificare la Convenzione tra i 23 Comuni del Distretto, prevedendone una tra 22 soggetti istituzionali tra cui l'Unione dei Comuni Valle del Tidone in luogo dei Comuni di Pecorara e di Pianello VT;

Vista la L.R. 30.06.2008 n. 10 recante "Misure per il riordino territoriale, autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni";

Preso Atto che la costituzione della Unione dei Comuni Valle del Tidone è avvenuta in data 9 maggio 2009, a seguito della sottoscrizione dell'Atto Costitutivo da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti e che detta Unione è divenuta operativa a far data dal 29 ottobre 2009;

Ritenuto procedere alla modifica della "Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni tecniche amministrative e gestionali di supporto alla pianificazione del "Distretto di Ponente" per il triennio 2009-2011 recependo le richieste avanzate dall'Unione dei Comuni Valle del Tidone ;

Visto il succitato schema di convenzione che risulta modificato nelle parti riguardanti i soggetti aderenti e sottoscrittori della convenzione , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:

presenti	n.	12
votanti	n.	12
favorevoli	n.	12
contrari	n.	0
astenuiti	n.	0

DELIBERA

1. **di approvare**, per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripreso, l'allegato schema di convenzione per l'esercizio

associato delle funzioni tecniche amministrative e gestionali di supporto alla pianificazione nel Distretto di Ponente (Valli Tidone, Luretta, Trebbia) che si compone di n. 17 articoli e degli allegati: Appendice A; Appendice B, Appendice C che viene modificato rispetto a quello precedente nelle sole parti riguardanti i soggetti aderenti e sottoscrittori della convenzione che risultano così essere complessivamente 22 (21 Comuni e l'Unione dei comuni Valle del Tidone);

2. **di dare atto** che alla sottoscrizione della suddetta convenzione provveda il Sindaco o suo delegato , quale Legale Rappresentante dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi all'entrata in vigore della presente Convenzione;

Visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:

presenti	n.	12
votanti	n.	12
favorevoli	n.	12
contrari	n.	0
astenuti	n.	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Alle ore 21,00 il Consiglio Comunale termina.

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO
ASSOCIATO DELLE FUNZIONI
TECNICHE AMMINISTRATIVE E
GESTIONALI DI SUPPORTO ALLA
PIANIFICAZIONE NEL DISTRETTO DI
PONENTE
(VALLI TIDONE – LURETTA-
TREBBIA)**

*CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO DI
PONENTE (VALLI TIDONE – LURETTA E TREBBIA E
L'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE per l'esercizio
associato delle funzioni tecniche amministrative e gestionali
di supporto alla pianificazione del Distretto di Ponente.*

L'anno 2009, il giorno.....del mese di in
....., con la presente scrittura privata da valersi
per ogni effetto di legge

TRA I COMUNI DI

AGAZZANO, C.F.:, con sede in Agazzano,
Piazza Europa, 7, rappresentato da
.....

BOBBIO, C.F.:, con sede in Bobbio,
Piazza S. Chiara, 2, rappresentato da
.....

BORGONOVO VAL TIDONE, C.F.:, con
sede in Borgonovo Val Tidone, Piazza Garibaldi, 18, rappresentato da
.....

CALENDASCO, C.F.:, con sede in
Calendasco, via Mazzini, 4, rappresentato da
.....

CAMINATA, C.F.:, con sede in Caminata,
via Vittorio Emanuele, 33, rappresentato da
.....

CASTEL SAN GIOVANNI, C.F.:, con sede
in Castel San Giovanni, Piazza XX Settembre, 2, rappresentato da
.....

CERIGNALE, C.F.:, con sede in Cerignale,
via Capoluogo, 1, rappresentato da
.....

COLI, C.F.:, con sede in Coli, via
Municipio, 1, rappresentato da
.....

CORTE BRUGNATELLA, C.F.:, con sede
in Corte Brugnatella, via Marsaglia Vecchia, 1, rappresentato da
.....

GAZZOLA, C.F.:, con sede in Gazzola, via
Roma, 1, rappresentato da
.....

GOSSOLENGO, C.F.:, con sede in
Gossolengo, Piazzale Roma, 16, rappresentato da
.....

GRAGNANO TREBBIENSE, C.F.:, con
sede in Gragnano Trebbiense, via Roma, 121, rappresentato da
.....

NIBBIANO, C.F.:, con sede in Nibbiano,
via Roma, 28, rappresentato da
.....

OTTONE, C.F.:, con sede in Ottone,
Piazza Municipio, 1, rappresentato da
.....

PIOZZANO, C.F.:, con sede in Piozzano,
Piazza Municipio, rappresentato da
.....

RIVERGARO, C.F.:, con sede in
Rivergaro, via San Rocco, 24, rappresentato da
.....

ROTOFRENO, C.F.:, con sede in
Rottofreno, Piazza Marconi, 2, rappresentato da
.....

SARMATO, C.F.:, con sede in Sarmato,
viale Resistenza, 2, rappresentato da
.....

TRAVO, C.F.:, con sede in Travo, piazza
Trento, 21, rappresentato da
.....

ZERBA, C.F.:, con sede in Zerba, strada
Provinciale, 72, rappresentato da
.....

ZIANO PIACENTINO, C.F.:, con sede in
Ziano Piacentino, via Roma, 167, rappresentato da
.....

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE, C.F..... , con sede in
Pianello V.T., Largo Dal Verme ,46 rappresentato da
.....

Vista la Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “;

Vista la L.R. 2/03 e in particolare gli artt. 10 e 57 in cui si stabilisce che Comuni e Aziende USL individuano modelli organizzativi e gestionali per l'integrazione sociosanitaria, e l'art. 29 che prevede come strumento della pianificazione sociale e sociosanitaria a livello distrettuale il Piano di zona, definendone analiticamente i contenuti e le modalità di approvazione;

Visto l'articolo 51 della L.R. 27/04, nel quale, nell'istituire il Fondo regionale per la non autosufficienza, si individua l'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni dell'ambito distrettuale e dall'Azienda USL, come la struttura tecnica competente per l'elaborazione del piano delle attività per la non autosufficienza e per il monitoraggio dell'equilibrio e dei risultati del fondo distrettuale per la non autosufficienza;

Viste le D.C.R. n. 514/2003 e n .615/2004, e la D.A.L. 33/2005, in particolare rispettivamente la lett. E) punto 1., il punto 3.2.3 lett. A) e il punto 3.2.2 lett. A) degli allegati parti integranti "Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47,c. 3, della L.R. 2/03", ai quali punti è individuato per le tre annualità un Programma finalizzato per la promozione e lo sviluppo degli Uffici di piano, con il quale viene sostenuta con specifiche risorse l'istituzione di Uffici di piano costituiti dai Comuni associati dell'ambito distrettuale, con funzioni di gestione operativa e coordinamento dell'elaborazione e monitoraggio dei Piani di zona, nonché di istruttoria per le attività di integrazione delle politiche e di supporto all'attuazione del piano stesso;

Vista la D.A.L. 91/2006, e in particolare il punto 3.2.2 dell'allegato parte integrante "Programma annuale 2006: interventi, obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47,c. 3, L.R. 2/03. Stralcio Piano regionale sociale e sanitario" , nel quale si stabilisce di dare continuità allo sviluppo degli Uffici di piano, finalizzando a tale obiettivo, con il Programma analogo al precedente triennale, una quota delle risorse disponibili per essere destinate ai Comuni o ad altri soggetti pubblici di cui all'art. 16 della L.R. 2/03, integrando le funzioni fino ad oggi attribuite e svolte dagli Uffici di

piano con quelle della programmazione e gestione dell'integrazione sociosanitaria, da esercitare tramite apposita convenzione congiuntamente al Distretto, con riferimento anche al piano delle attività per la non autosufficienza e gli atti ad essa collegati pubblicati sul B.U.R. n. 31 del 01.03.2007;

Vista la D.G.R. 1791/2006, e in particolare il punto 3.2.2 dell'allegato parte integrante: "Programma annuale 2006: ripartizione delle risorse del fondo regionale sociale ai sensi dell'art. 47 della L.R. 2/03, e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla D.A.L. 91/2006";

Vista la D.G.R. n. 1004/2007 "Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e D.G.R. 1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del Programma finalizzato per la promozione e lo sviluppo degli Uffici di Piano e in particolare, nel programma allegato parte integrante, "Programma finalizzato nuovi uffici di piano: Funzioni degli uffici, requisiti istituzionali e organizzativi, procedure per la presentazione del programma e l'erogazione dei contributi";

Visto l'Accordo di Programma Integrativo del Piano di Zona 2005-2007, sottoscritto in data 30 aprile 2008 dai Sindaci dei Comuni del Distretto, dall'Azienda USL e dalla Provincia di Piacenza;

Vista la decisione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in merito alla ridefinizione degli ambiti distrettuali nel territorio provinciale dell'11 settembre 2007 ;

VISTA la Delibera dell'Assemblea Legislativa regionale n.144/2007 "PROGRAMMA ANNUALE 2007: INTERVENTI, OBIETTIVI, CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 3, DELLA L.R. 2/2003. STRALCIO DEL PIANO REGIONALE SOCIALE E SANITARIO" che riafferma e sostiene l'importanza, nel sistema di "governance" territoriale dello strumento tecnico di ambito distrettuale che supporta la programmazione, il nuovo Ufficio di piano, struttura tecnicoamministrativa integrata di supporto ai livelli istituzionali che ricomprende le funzioni già proprie dell'Ufficio di piano e svolge ulteriori e nuovi compiti ;

Visto il Programma finalizzato "Nuovi Uffici di Piano" approvato dal nuovo Comitato di Distretto il 30 ottobre 2007 e trasmesso in Regione tramite la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria il 12 novembre 2007;

Vista la D.G.R .n. 509/2007 "Fondo regionale per la non autosufficienza. Programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009" e in

particolare, nel programma allegato parte integrante, il "Sistema di governo del FRNA" che contiene la definizione del "nuovo" ufficio di piano come supporto tecnico e organizzativo al Comitato di distretto e al Direttore di Distretto nella programmazione, gestione e monitoraggio del fondo distrettuale per la non autosufficienza;

Vista la D.G.R. n. 1206/2007 "Fondo regionale per la non autosufficienza. Indirizzi della deliberazione G.R. 509/2007" e in particolare nel programma allegato parte integrante, "Indirizzi e criteri di gestione e rendicontazione del Fondo regionale per la non autosufficienza", che definisce le modalità dell'esercizio delle funzioni amministrative tecnico contabili della gestione del FRNA;

Visto il Piano delle attività della non autosufficienza 2008, con relativi allegati, approvato dal Comitato di Distretto di Ponente (Valli Tidone – Luretta-Trebbia) in data 30 aprile 2008.

Vista la DGR 1682/2008 .

Visto l'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (per l'innanzi indicato semplicemente come: TUEL);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione riguarda la gestione in forma associata ed integrata delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali conseguenti ai contenuti dell'Accordo di Programma con il quale si approva il Piano di Zona triennale per la salute e il benessere relativo alla zona sociale del Distretto di Ponente (Valli Tidone – Luretta-Trebbia) .
2. I soggetti aderenti alla presente Convenzione intendono gestire in forma associata ed integrata il sistema di servizi ed interventi di natura sociale, socio – sanitaria e socio – educativa, conferiti in materia di famiglia, infanzia, età evolutiva, disabili, adulti e anziani, nell'ambito del territorio dei ventitre Comuni della Zona Sociale coincidente con il territorio del Distretto socio-sanitario denominato "di Ponente".
3. Tali soggetti intendono, altresì, ricercare la massima integrazione fra i servizi sociali e quelli socio-sanitari coordinando le proprie competenze attraverso l'attivazione del Nuovo Ufficio di Piano distrettuale e confermano le finalità di cui all'art.1 della presente convenzione .

Art. 2 – Principi e criteri operativi

1. i soggetti , sottoscrittori della presente convenzione, condividono la dichiarazione d'intenti riportata nell'appendice A allegata, nella quale è espresso l'orientamento condiviso sul sistema di governo delle funzioni esercitate in ambito distrettuale.
2. Con la presente convenzione i Comuni e l'Unione dei comuni Valle del Tidone aderenti intendono perseguire le finalità di cui al precedente articolo 1, con i criteri operativi così elencati:
 - a) sviluppare qualità, efficienza ed equità dei servizi, individuando la Zona Sociale come ambito omogeneo di offerta, rilevazione di bisogni, sistema organizzativo;
 - b) rafforzare la collaborazione intercomunale valorizzando il ruolo degli Enti locali nella programmazione, nella gestione e nel monitoraggio dei servizi offerti;
 - c) potenziare l'integrazione tra le competenze in un'ottica distrettuale;
 - d) definire modalità di programmazione congiunta per la destinazione delle risorse;
 - e) promuovere l'integrazione delle politiche sociali con le politiche educative, formative, del lavoro e culturali.

Art. 3 - Pianificazione territoriale in campo sociale e socio-sanitario

1. Il Comitato di Distretto approva:
 - A) il **Piano di zona distrettuale** per la salute e per il benessere sociale, di durata triennale che:
 - individua, in coerenza con l'atto triennale della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, le priorità strategiche di salute e di benessere sociale nelle diverse aree d'intervento
 - definisce la programmazione finanziaria triennale relativa agli interventi sociali e sociosanitari;
 - specifica, inoltre, le integrazioni e i relativi strumenti, con tutte le politiche che concorrono a realizzare gli obiettivi di benessere sociale e salute individuati;
 - B) il **Programma attuativo annuale**, che costituisce la declinazione annuale di quanto definito nel Piano di zona distrettuale (triennale) per la salute e per il benessere sociale.
2. Il percorso di elaborazione del Piano di Zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale (triennale) e del Programma attuativo (annuale) prevede il coinvolgimento delle organizzazioni del volontariato, di promozione sociale, della cooperazione e del privato sociale che possono

aderire all'Accordo di Programma di approvazione dei due documenti succitati.

3. La pianificazione viene recepita dai singoli Enti Locali secondo le forme e le modalità previste dalle rispettive norme di funzionamento interno.

Art. 4 – Partecipazione all'attività programmatica

- Il Comitato di Distretto garantisce alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative che si tengano i momenti di confronto previsti dagli accordi regionali e locali.
- Al fine di assicurare una costante partecipazione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale alla programmazione, alla realizzazione ed al monitoraggio delle attività comprese nell'ambito della pianificazione territoriale, si riconoscono come momenti di confronto i gruppi di lavoro già operativi nel territorio.
- Il coinvolgimento della società civile nella fase di impostazione e di attuazione degli interventi sociali e socio-sanitari territoriali, è garantito dai Tavoli tecnici distrettuali .

Art. 5 - Funzioni di programmazione

1. Le funzioni di governo e di indirizzo della attività di cui alla presente convenzione sono svolte dal Comitato di Distretto, d'intesa col Direttore di Distretto, integrato dalla Provincia per gli ambiti di competenza.
2. Il Comitato di Distretto ha un proprio regolamento interno che ne disciplina l'attività e che – se necessario – sarà adeguato alle indicazioni della presente convenzione.
3. L'Ufficio di Piano svolge le funzioni di supporto alla programmazione dei servizi integrati; in particolare, svolge funzioni di supporto alla pianificazione sociale e socio-sanitaria, nei confronti del Comitato di Distretto e degli locali coinvolti , i quali si coordinano per la partecipazione a tali funzioni di programmazione.

Art. 6 - Individuazione e compiti del Comune capofila

1. I Comuni di Agazzano, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Caminata, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Nibbiano, Ottone, Piozzano, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Zerba, Ziano Piacentino e l'Unione dei

Comuni Valle del Tidone individuano il Comune di Castel San Giovanni quale Comune “capofila” in quanto coincidente con la sede del Distretto.

2. Il Comune di Castel San Giovanni accetta il ruolo di Comune capofila ed assume la competenza per la gestione complessiva amministrativa, finanziaria e contabile, fatte salve specifiche attribuzioni (validate dal Comitato di Distretto) ad altri enti locali del Distretto, i quali, se individuati “capofila di programma finalizzato” secondo l’ Accordo di Programma del Piano triennale di Zona distrettuale per la salute e il benessere e dei relativi Piani Attuativi, svolgeranno la funzione di gestione amministrativa, finanziaria e contabile limitatamente alla propria competenza.
3. Il Comune di Castel San Giovanni, per conto degli Enti locali del Distretto, ha provveduto a stipulare apposita convenzione con l’Azienda U.S.L., per un periodo di anni tre , in esecuzione della propria delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 6 giugno 2008 .
 - la costituzione del nuovo Ufficio di Piano, strumento tecnico ed organizzativo a supporto del Comitato di Distretto e del Direttore di Distretto per la programmazione e la gestione dell’integrazione socio-sanitaria.
 - la definizione delle modalità per l’esercizio della funzione di programmazione ed indirizzo, di monitoraggio e verifica dell’equilibrio finanziario, di gestione delle funzioni amministrative tecnico contabili del FRNA.
4. Nell’ambito della programmazione triennale del Piano di Zona per la salute e per il benessere sociale, vengono aggiornate le modalità attraverso le quali ogni Ente esercita le singole funzioni di carattere sociale e socio-sanitario di propria competenza, in un’ottica di coerenza e continuità rispetto alla programmazione integrata.
5. Il Comune di Castel San Giovanni svolge la funzione di soggetto istituzionalmente competente che provvede all’accreditamento per conto delle esigenze dell’ambito distrettuale , secondo quanto stabilito dal piano regionale Sociale e sanitario 2008-2010, approvato con DAL n. 175/2008 e dall’art. 3 della DGR n. 514 del 20 aprile 2009 “ *Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari* “ ;

Art. 7 - Strutture operative: il nuovo Ufficio di Piano

1. In coerenza con gli atti normativi e di indirizzo di provenienza regionale e provinciale, sono individuate le seguenti funzioni del nuovo Ufficio di piano, fermo restando che, data la sperimentabilità e gradualità del processo, ulteriori funzioni potranno essere assegnate nel corso dello sviluppo e del monitoraggio dello stesso:
 - a) attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, Programmi attuativi annuali comprensivi dei Piani delle attività per la non autosufficienza);
 - b) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;
 - c) coordinamento degli strumenti tecnici per l'accesso e per la valutazione d'accesso;
 - d) attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione delle ASP e successivo monitoraggio dello svolgimento delle attività, della qualità di erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, nel rispetto degli standards stabiliti;
 - e) attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento;
 - f) azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento:
 - all'utilizzo delle risorse, al monitoraggio ed alla verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza;
 - all'impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati, e per la gestione di alcuni servizi Comuni, nella prospettiva della costituzione del Fondo sociale locale;
 - alla promozione ed al supporto di azioni di integrazione e di coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e sanitari;
 - al presidio ed alla promozione dell'integrazione della progettualità e degli interventi sociali e socio-sanitari con le altre politiche (quali: funzione di raccordo per inserimento lavorativo di disabili e di appartenenti alle fasce deboli, figura di sistema nell'area minori);
 - al raccordo ed all'utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali;
 - alla definizione ed alla gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;
 - al monitoraggio dell'andamento del benessere e della salute, con riferimento alle determinanti ed agli indicatori presi in considerazione nella programmazione.
2. Il nuovo UdP è descritto negli elementi essenziali ed anche graficamente nella scheda-progetto già approvata in data 30 Ottobre 2007 dal Comitato

di Distretto e riprodotta , per quanto riguarda le aree tematiche , nell'appendice B alla presente convenzione.

3. Il Responsabile del nuovo Ufficio di Piano si occupa di:

- A) gestione operativa a valenza tecnica ed organizzativa;
- B) attività istruttoria per l'integrazione delle attività delle differenti aree di intervento e con le altre politiche di settore;
- C) coordinamento e supporto nella gestione ed attuazione del Piano di Zona;
- D) collaborazione al monitoraggio ed alla valutazione dell'attuazione del Piano e degli impegni assunti dalle parti;
- E) restituzione dei risultati delle diverse fasi della programmazione all'ufficio di piano nella seduta plenaria ;
- F) garanzia del raccordo tra livello politico e livello tecnico;
- G) verifica costante del budget assegnato, attraverso il monitoraggio continuo dell'utilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi sulle diverse aree;
- H) tenuta del costante rapporto di collaborazione tra i diversi soggetti del sistema.

Art. 8 - Risorse economiche, programmazione e bilancio

1. Il Comitato di Distretto deve garantire le risorse finanziarie e le competenze professionali specifiche necessarie al funzionamento del nuovo Ufficio di Piano, indipendentemente dall'entità e dal perdurare del contributo regionale inizialmente assegnato.

2. In particolare, per l'anno 2010, i costi di funzionamento del nuovo Ufficio di Piano relativi a personale di nuova acquisizione e già destinato, nonché ad arredi, ad attrezzature ed a materiale di consumo saranno finanziati con la quota di finanziamento regionale e con il concorso dei Comuni e dell'Unione dei comuni Valle del Tidone ripartendole in quota parte tra gli Enti locali coinvolti sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento .

Art. 9 - Immobili e risorse strumentali

1. Gli Enti locali sottoscrittori della presente Convenzione concordano di mettere a disposizione la sede e le dotazioni strumentali occorrenti per la realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione, mantenendo un impegno in continuità con la gestione precedente, ricercando soluzioni organizzative migliorative, più funzionali ed efficienti.

Art. 10 - Sistema informativo

1. I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a collaborare, con proprie risorse umane e strumentali, alla realizzazione ed al mantenimento del sistema informativo capace di assolvere ai debiti informativi stabiliti dalla normativa regionale in ambito sociale e sociosanitario nonché funzionale alla pianificazione territoriale ed al suo monitoraggio e controllo.

2. Per un corretto funzionamento del sistema informativo, il nuovo Ufficio di Piano definisce i tempi di rilevazione ed effettua il monitoraggio nel rispetto della tempistica definita dalla Regione.

Art. 11 – Garanzie ed obblighi dei Comuni e dell’Unione dei comuni Valle del Tidone

1. Ogni soggetto sottoscrittore della presente Convenzione ha il diritto di chiedere – attraverso il proprio legale rappresentante – la verifica della concreta attuazione delle modalità convenzionali, anche prima delle periodiche verifiche collegiali di cui al successivo art. 12; ad ogni richiesta, il Comune Capofila deve fornire risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento.

2. Ogni sottoscrittore è tenuto :

- a riversare al Comune Capofila quelle risorse che avesse ricevuto con specifica destinazione per l’Ufficio di Piano ovvero per la pianificazione di competenza del medesimo UdP
- ad erogare puntualmente, secondo le indicazioni del Comune Capofila, le somme dovute secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dal Comitato di Distretto.

Art. 12 – Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione prescritte dall’art. 30 del TUEL sono assegnate al Comitato di Distretto.

2. Almeno una volta l’anno il Comitato di Distretto dedica una parte della sua seduta all’esame dell’andamento pratico della presente Convenzione.

3. L’esito della verifica collegiale periodica è comunicato tempestivamente dal Comune Capofila a tutti gli altri Enti locali convenzionati.

Art. 13 - Modalità di recesso

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso scritto con Raccomandata A.R. di almeno tre mesi prima della scadenza naturale.

2. All'Ente locale che intende recedere dalla convenzione resta in carico, sino alla fine dell'esercizio finanziario in corso, l'onere relativo a quanto già preventivato, compreso il trasferimento delle quote a favore del Comune Capofila.

3. Il soggetto receduto conserva le obbligazioni assunte durante la sua partecipazione alla Convenzione.

Art. 14 – Clausola arbitrale

1. I soggetti sottoscrittori convengono di rimettere eventuali controversie sull'esecuzione della presente Convenzione ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Piacenza.

2. Il Collegio, costituito per iniziativa della parte più diligente, giudicherà in modo formale, secondo le norme del Codice di procedura civile in tema di lodo arbitrale.

Art. 15 – Durata e rinnovo

1. La presente convenzione – che ha carattere sperimentale stante anche l'anno di transizione tra i Piani triennali – decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e dura fino al 31 dicembre 2011.

2. Sulla base delle valutazioni del Comitato di Distretto, potrà essere rimpiazzata da una nuova convenzione in parallelo al nuovo Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale

Art. - 16 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia ai Regolamenti e alle specifiche intese di volta in volta raggiunte dal Comitato di Distretto, con l'adozione – quando necessario – di atti da parte degli organi comunali, nonché alla normativa, statale e regionale, vigente.

Art. 17 - Registrazione

1. Il presente atto composto da n. ____ facciate scritte per intero e n. _____ righe della facciata _____ sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:

per il COMUNE DI AGAZZANO

per il COMUNE DI BOBBIO

per il COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

per il COMUNE DI CALENDASCO

per il COMUNE DI CAMINATA

per il COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

per il COMUNE di CERIGNALE

per il COMUNE di COLI

per il COMUNE di CORTE BRUGNATELLA

per il COMUNE DI GAZZOLA

per il COMUNE DI GOSSOLENGO

per il COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

per il COMUNE DI NIBBIANO

per il COMUNE DI OTTONE

per il COMUNE DI PIOZZANO

per il COMUNE DI RIVERGARO

per il COMUNE DI ROTTOFRENO

per il COMUNE DI SARMATO

per il COMUNE DI TRAVO

per il COMUNE DI ZERBA

per il COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

per l'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE

APPENDICE A

Dichiarazione d'intenti dei Comuni del Distretto di Ponente (VAL Tidone-Val Luretta-Val Trebbia)

I sottoscrittori della presente convenzione – in coerenza con quanto espresso dalla normativa vigente e dalle recenti indicazioni regionali e provinciali - condividono la seguente dichiarazione d'intenti, nella quale è espresso l'orientamento comune degli Enti sul sistema di governo delle funzioni esercitate in ambito distrettuale.

Gli Enti locali – nell'implementazione e sviluppo del nuovo assetto distrettuale - intendono valorizzare in massimo grado la *funzione di governo del Comitato di Distretto*, in costante raccordo con il *Direttore di Distretto*, e – a supporto della stessa – la *funzione di struttura tecnico gestionale integrata del Nuovo Ufficio di Piano (NUP)*, quali elementi fondamentali per realizzare e sviluppare un sistema di governo e una gestione dei servizi ed interventi di carattere sociale, socio – sanitario e socio – educativo distrettuali, che siano improntati a criteri di omogeneità, equità, efficienza, integrazione e qualità.

A tal fine gli Enti locali si impegnano ad assicurare, quali elementi essenziali per l'implementazione e lo sviluppo del nuovo Distretto e delle sue articolazioni, i seguenti aspetti (parte dei quali vengono ulteriormente specificati nell'allegata Scheda inerente al NUP) .

1) Per quanto riguarda *l'attività di programmazione, di impulso e verifica delle attività*, gli Enti locali si impegnano garantire:

- sia il costante rapporto fra il NUP e il Comitato di Distretto (in raccordo con il Direttore del Distretto) nelle loro diverse funzioni di supporto tecnico/gestionale integrato e di governo, sia il massimo impegno del NUP nelle sue diverse articolazioni (così come descritte nella Scheda allegata: NUP allargato, esecutivo, Tavoli di area ecc.)
- l'effettiva partecipazione e il contributo fattivo dei soggetti sottoscrittori , in raccordo con l'Azienda Usl (e di tutti i soggetti interessati), alle seguenti fasi cicliche fondamentali:
 - Analisi integrata dei bisogni (sociali, sanitari, educativi) della popolazione del territorio in relazione alle diverse aree di utenza (Anziani, Adulti, Minori, Disabili, Immigrati ecc.).
 - Elaborazione dei previsti Piani distrettuali (in coerenza con gli strumenti di pianificazione previsti a livello regionale e con gli indirizzi regionali e provinciali), definizione delle priorità di sviluppo e intervento, allocazione delle risorse
 - Attività di coordinamento e – ove presente – gestione condivisa, in stretto raccordo con l'Azienda Usl, delle attività pianificate; tali attività verranno svolte attraverso l'uso di tutti i sistemi di coordinamento previsti (si veda anche la Scheda allegata del NUP) e con particolare

attenzione all'effettivo raggiungimento di adeguati livelli di integrazione professionale e organizzativa.

- Monitoraggio e valutazione condivisa – in base a predefiniti indicatori di processo e di risultato – in merito alle principali attività di erogazione dei servizi e ai principali progetti di sviluppo.

In particolare, riguardo alle fasi sopra descritte i soggetti aderenti si impegnano ad assicurare e a promuovere – secondo le forme previste - la partecipazione e il contributo di tutte le figure necessarie: sia delle competenze tecniche, sia dei ruoli di responsabilità (sociali e sanitari, distrettuali ed eventualmente aziendali) interessati alla gestione e allo sviluppo dei servizi.

L'impegno sopra richiesto è fondamentale per ottenere che:

- i singoli Enti “leggano” i bisogni della loro popolazione e individuino le relative soluzioni, non in chiave meramente “localistica”– atteggiamento che sarebbe necessariamente inadeguato rispetto ai bisogni attuali e potenziali dei territori ed alla loro crescente complessità - ma su base distrettuale, favorendo ogni forma di sinergia e di integrazione con gli altri Enti e con l'Azienda Usl, in funzione dello sviluppo della qualità dell'offerta e dell'uso efficiente delle risorse;
- gli Enti locali possano dotarsi – su base distrettuale - di tutte le risorse e le competenze tecnico professionali e gestionali necessarie per un governo ed una gestione sempre più qualificata del sistema dei servizi, riuscendo a fornire risposte che il singolo comune – nell'ambito delle sue possibilità - non potrebbe garantire.
- Gli Enti locali possano dotarsi di “luoghi” di confronto, elaborazione, negoziazione e decisione comune, attraverso i quali favorire la crescita delle competenze di governo, gestionali e tecniche, il maturare di una comune cultura dell'organizzazione dei servizi e un dialogo maggiormente “paritario” e costruttivo con l'Azienda Usl, in funzione di livelli più avanzati di integrazione.

Ovviamente, la fattiva partecipazione dei singoli comuni agli organismi distrettuali, ha lo scopo di garantire sia omogeneità, equilibrio e sinergia degli interventi a livello distrettuale, sia la massima attenzione alle specificità delle sub – zone geografiche e dei loro bisogni, elemento necessario per differenziare l'offerta e rendere capillare l'intervento.

2) Per quanto riguarda la *progressiva costruzione del sistema integrato dei servizi distrettuali*, i soggetti sottoscrittori si impegnano a:

- garantire - per quanto di competenza – *le risorse minime necessarie* per l'efficace funzionamento degli organismi di governo e tecnico gestionali distrettuali, anche al fine di poter valorizzare, ottimizzare e - ove possibile – incrementare, le risorse assegnate al territorio dalla programmazione

degli enti sovraordinati per la gestione dei servizi sociali, socio sanitari, sanitari

- assicurare, al più presto, la definizione e realizzazione di *un sistema di accesso ai servizi e di valutazione per la presa in carico*, omogeneo e condiviso a livello distrettuale, al fine di garantire la necessaria equità e trasparenza nell'ambito del nuovo distretto
- promuovere – in tutte le forme possibili – *la gestione associata e la riorganizzazione e dei servizi a livello distrettuale*, al fine di garantire le basi per un più organico, efficace, qualitativo ed economico sviluppo del sistema dei servizi; un sistema che sia in grado di far fronte alla complessità dei bisogni del territorio. In particolare i comuni si impegnano a recepire quanto previsto dalla DGR1206 e ad assegnare le risorse necessarie affinché tale recepimento avvenga nella forma e secondo i requisiti posti dalle DGR 509/07 e 1206/07 - relative alla gestione distrettuale del Fondo per la non autosufficienza – che comportano una impegnativa ridefinizione strategica dei servizi per la non autosufficienza su base zonale; ridefinizione che i singoli enti non possono attuare isolatamente ma soltanto nell'ottica di un sistema integrato distrettuale.
- Promuovere, implementare e valutare costantemente, le forme di *integrazione (istituzionale, organizzativa, gestionale e tecnico – professionale) con l'Azienda Usl*, con l'obiettivo e la ferma determinazione a migliorarne costantemente i processi e gli esiti.

- Il Distretto di Ponente si impegna a valorizzare e sviluppare maggiori opportunità di prestazioni sociali e sanitarie nei territori della sub-zona montagna prevedendo per questa zona una specifica progettualità ed il monitoraggio sullo sviluppo degli interventi tenendo conto del documento tecnico approvato dal Consiglio della Comunità Montana dell'Appennino Piacentino.

- Nella struttura che caratterizza il nuovo Ufficio di Piano, va confermata la figura tecnica di referente per l'area montana, con il compito di supportare le altre figure professionali nell'elaborazione del progetto "Montagna"

- Per garantire un'efficace implementazione dei nuovi servizi nella sub-zona montagna, viene confermata la possibilità che la Comunità montana dell'Appennino Piacentino possa gestire direttamente, su delega dei Comuni aderenti, alcuni servizi socio-assistenziali.

APPENDICE B

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE AREE TEMATICHE (di utenza)

<p style="text-align: center;">Area “Responsabilità familiari, infanzia, adolescenza e giovani”</p>
--

Si occupa delle funzioni relative a

- interventi di promozione delle politiche familiari e delle responsabilità educative
- interventi di supporto e di sostegno delle stesse famiglie
- interventi di tutela e protezione, al potenziamento della rete dei servizi
- interventi e azioni rivolti sia alla promozione dei diritti dell’infanzia, della preadolescenza e dell’adolescenza e sia all’integrazione interculturale.

Si tratta di un ambito di intervento cui afferiscono progetti e azioni di promozione e sostegno della funzione genitoriale, di miglioramento della qualità della vita e delle relazioni familiari e di sensibilizzazione dei diritti dei bambini/ragazzi, nonché di interventi rivolti a singoli nuclei familiari per l’individuazione di risorse positive, per la rimozione e per il superamento di condizioni di pregiudizio, per l’apprendimento di modalità relazionali e di cura adeguate, per l’utilizzo di reti di sostegno oltre ad interventi di tutela per bambini e ragazzi in condizioni familiari gravemente compromesse.

L’Area è composta da due Tavoli tematici:

1. Tavolo Responsabilità familiari, infanzia ed adolescenza
2. Tavolo Giovani

Il Comitato di Distretto ha facoltà di nominare per ogni tavolo tematico un referente tecnico che ne coordina l’attività che dovrà fare riferimento al Responsabile di area .

Il Responsabile dell’Area :

1. coordina i Tavoli tematici; si raccorda con l’Ufficio di Piano e con il Comitato di Distretto relativamente all’andamento ed ai risultati del lavoro dei Tavoli tematici;
2. gestisce in forma unitaria ed integrata l’impiego delle risorse per l’attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati; assicura la costante verifica del budget assegnato, monitorando costantemente l’utilizzo delle risorse rispetto ai programmi autorizzati;
3. valuta ed autorizza modifiche ai Progetti che comportino un aumento delle risorse destinate complessivamente al singolo progetto;

4. assicura un costante rapporto di collaborazione con i soggetti gestori dei servizi e degli interventi.

Area “Adulti”

Ha come obiettivo generale quello di fornire ad ogni persona piena cittadinanza attraverso opportunità per la costruzione di una esistenza equa e dignitosa, agendo sulle tre principali cause del disagio sociale: lavoro, casa ed integrazione. La progettazione mira a promuovere interventi di politica integrata rivolti al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, sviluppando innovazione e buone prassi, contrastando il disagio determinato da una crescente vulnerabilità delle persone di fronte ai cambiamenti ed alle trasformazioni di vita e, infine, attivando e sviluppando percorsi di reinserimento sociale, di contrasto all'esclusione e di sostegno alla domiciliarità.

Comprende il complesso degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari rivolti a persone adulte in stato di disagio, a partire dagli interventi di promozione dei diritti di cittadinanza (interventi informativi, formativi e di sostegno sociale, diretto ed indiretto) fino a quelli di sostegno e cura (percorsi personalizzati, servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali, ecc.).

L'Area è composta da quattro Tavoli tematici:

1. Tavolo Immigrazione;
2. Tavolo Povertà ed esclusione sociale;
3. Tavolo Dipendenze e disagio psichico.

Il Comitato di Distretto ha facoltà di nominare per ogni tavolo tematico un referente tecnico che ne coordina l'attività che dovrà fare riferimento al Responsabile di area .

Il Responsabile dell'Area:

- coordina i Tavoli tematici; si raccorda con Ufficio di Piano e Comitato di Distretto relativamente all'andamento ed ai risultati del lavoro dei Tavoli tematici;
- gestisce in forma unitaria ed integrata l'impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati; assicura la costante verifica del budget assegnato, monitorando sistematicamente l'utilizzo delle risorse rispetto ai programmi autorizzati;
- valuta ed autorizza modifiche ai Progetti che comportino un aumento delle risorse destinate complessivamente al singolo progetto;
- assicura un costante rapporto di collaborazione con i soggetti gestori dei

servizi e degli interventi.

Area “Anziani” e Servizio Assistenza Anziani

Comprende il complesso degli interventi e delle azioni volte a promuovere l'autonomia dell'anziano e l'assistenza alla popolazione anziana ed alle famiglie, supporta l'Ufficio di Piano nella programmazione degli interventi (inclusi quelli relativi al Fondo per la non autosufficienza) e svolge le funzioni tecniche del SAA (come da Accordo di Programma ex L.R. 5/1994).

Il Comitato di Distretto ha facoltà di nominare per ogni tavolo tematico un referente tecnico che ne coordina l'attività che dovrà fare riferimento al Responsabile di area .

Il Responsabile dell'Area:

- 1 coordina il Tavolo; si raccorda con l'Ufficio di Piano e con il Comitato di Distretto relativamente all'andamento ed ai risultati del lavoro del Tavolo tematico;
- 2 gestisce in forma unitaria ed integrata l'impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati; assicura la costante verifica del budget assegnato, monitorando sistematicamente l'utilizzo delle risorse rispetto ai programmi autorizzati;
- 3 valuta ed autorizza modifiche ai Progetti che comportino un aumento delle risorse destinate complessivamente al singolo progetto;
- 4 assicura un costante rapporto di collaborazione con i soggetti gestori dei servizi e degli interventi.

Area “Disabili ”

Comprende il complesso degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari rivolti a persone in stato di disabilità, a partire dagli interventi di promozione dei diritti di cittadinanza (interventi informativi, formativi e di sostegno sociale, diretto ed indiretto) fino a quelli di sostegno e cura (percorsi personalizzati, servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali, assegno di cura e tempo libero).

Il Comitato di Distretto ha facoltà di nominare per ogni tavolo tematico un referente tecnico che ne coordina l'attività che dovrà fare riferimento al Responsabile di area .

Il Responsabile dell'Area:

- 1.coordina i Tavoli tematici; si raccorda con Ufficio di Piano e Comitato di Distretto relativamente all'andamento ed ai risultati del lavoro dei Tavoli tematici;
- 2.gestisce in forma unitaria ed integrata l'impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati; assicura la costante verifica del budget assegnato, monitorando sistematicamente l'utilizzo delle risorse rispetto ai programmi autorizzati;
- 3.valuta ed autorizza modifiche ai Progetti che comportino un aumento delle risorse destinate complessivamente al singolo progetto;
- 4.assicura un costante rapporto di collaborazione con i soggetti gestori dei servizi e degli interventi.

APPENDICE C

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE AREE DI SUPPORTO

Area del Comune capofila

La gestione amministrativa tecnico-contabile delle risorse per l'attuazione in forma associata dei programmi finalizzati è affidata al Comune capofila, come individuato dagli Accordi di Programma dei Piani di Zona e dai relativi Piani Attuativi.

L'Ufficio di Piano predispone l'attività istruttoria tecnica necessaria alla redazione degli accordi convenzionali, accordi di fornitura, incarichi professionali di varia natura, acquisti di attrezzature e/o di arredi, ecc., definendo compiutamente per ogni tipo di intervento progettato caratteristiche e contenuti essenziali dello stesso. A seguito del perfezionamento dell'intervento da parte del Comune capofila, l'UdP provvede al successivo monitoraggio tecnico relativo allo svolgimento delle attività correlate, alle risorse utilizzate, verificando il raggiungimento degli obiettivi prefissati e degli standards previsti, anche attraverso l'utilizzo di appositi indicatori .

Il Comune capofila, come individuato dagli Accordi di Programma dei Piani di Zona e dai relativi Piani Attuativi, completa il procedimento amministrativo relativo agli interventi richiesti e successivamente, a seguito dell'accertamento tecnico effettuato dall'Ufficio di Piano, procede alla liquidazione delle fatture e/o dei compensi previsti, provvedendo alla rendicontazione richiesta dalla Regione.

Il Comune capofila, come individuato dagli Accordi di Programma dei Piani di Zona e dai relativi Piani Attuativi, mette a disposizione il proprio personale amministrativo tecnico contabile che verrà rimborsato in quota parte nell'ambito della predisposizione dei progetti, mediante quota fissa da definirsi all'interno dei progetti.

Per consentire una migliore gestione dei progetti da parte dell'Ufficio di Piano, si prevede un monitoraggio periodico (con cadenza trimestrale dall'avvio del progetto), dell'utilizzo delle risorse impegnate.

Area amministrativa e contabile

L'Area amministrativa e contabile, gestita per conto dei soggetti sottoscrittori dal Comune capofila, in qualità di capofila della presente convenzione, fornisce il proprio supporto alle attività delle aree tecniche e degli uffici previsti dalla presente convenzione.

In particolare:

- predisporre, implementa ed assicura la manutenzione del sistema informativo;
- svolge attività amministrativa, contabile e statistica, come:
 - predisposizione di atti deliberativi, di determinazioni, di convenzioni, di accordi di fornitura, di conferimento di incarichi, di gare per l'acquisto di forniture ecc.
 - redazione di atti di impegno e di liquidazione delle spese e della relativa rendicontazione;
 - verifica periodica degli equilibri di bilancio;
 - raccolta e produzione di informazioni ed elaborazione di reports periodici.
 - svolge la funzione di soggetto istituzionalmente competente che provvede all'accreditamento per conto delle esigenze dell'ambito distrettuale , secondo quanto stabilito dal piano regionale Sociale e sanitario 2008-2010, approvato con DAL n. 175/2008 e dall'art. 3 della DGR n. 514 del 20 aprile 2009 “ *Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari* “ ;

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di C.C. N. 21 del 28/04/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI TECNICHE, AMMINISTRATIVE E GESTIONALI DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE NEL DISTRETTO DI PONENTE (VALLI TIDONE, LURETTA, TREBBIA)

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 26/04/2010

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Patrizia Gatti)

Delibera di C.C. n. 21 del 28.04.2010

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Manuel Ghilardelli	F.to dott. Giovanni De Feo
_____	_____

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

Copia conforme all'originale composta da n° fogli , in carta libera per uso amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – 3° comma T.U.E.L. n. 267/2000;

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
